



REPUBBLICA ITALIANA

ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986  
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Aurelio	CAPPABIANCA	Presidente
Dott. Camilla	DI IASI	Consigliere
Dott. Antonino	DI BLASI	Consigliere
Dott. Biagio	VIRGILIO	Rel. Consigliere
Dott. Giacinto	BISOGNI	Consigliere

Oggetto

IRAP

R.G.N. 4378/08

8036/08

Cron. 23778

Rep.

ud. 24/9/2009

c.c.

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*,  
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso  
l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

, elettivamente domiciliata in Roma, via Bocca di  
Leone n. 78, presso l'avv. Francesca Mastroianni, che la rappresenta e  
difende giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.  
76/03/06, depositata il 20 dicembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24  
settembre 2009 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio.



La Corte,

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

<< 1. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 76/03/06, depositata il 20 dicembre 2006, con la quale, rigettando l'appello dell'Ufficio, è stato riconosciuto a dottore commercialista, il diritto al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998 e 1999: in particolare, il giudice a quo, dopo aver affermato che l'attività della contribuente era consistita in una "consulenza continuativa" con la società Aldebaran, per la cui esecuzione era prevista "la fruizione della collaborazione del personale" di detta società, ha aggiunto, per quanto qui interessa, che "la presenza nella dichiarazione per l'anno 1999 di un importo di £. 22.000.000 circa per compensi corrisposti a terzi per prestazioni afferenti all'attività professionale non implica che la contribuente si sia avvalsa di personale dipendente, dovendo con ciò intendersi una consulenza occasionale e particolare".

La contribuente resiste con controricorso e propone altresì ricorso incidentale.

2. Il ricorso incidentale - da esaminare con priorità concernendo questione pregiudiziale di rito rilevabile d'ufficio -, con il quale si denuncia la mancanza dell'autorizzazione all'appello ex art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, appare manifestamente infondato, dovendosi ritenere che tale istituto non è più operante a seguito della istituzione delle agenzie fiscali (Cass., Sez. un., n. 604 del 2005 e successive conformi).

3. Con il primo motivo del ricorso principale, che investe il solo anno d'imposta 1999, si denuncia la violazione della normativa istitutiva dell'IRAP, formulando il quesito "se debba ritenersi sussistente il presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini dell'assoggettabilità ad IRAP nel caso di una professionista, esercente l'attività di dottore commercialista, che nell'anno 1999 abbia corrisposto a terzi, anche se non dipendenti bensì collaboratori, compensi per prestazioni afferenti l'attività professionale per un ammontare di £. 22.766.000, poiché l'utilizzo non occasionale del lavoro altrui determina la sottoposizione ad IRAP".

ESENTE D'ARREGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.P.R. 26/9/1986  
N. 131 TAB. III, B. N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA

*Il motivo appare inammissibile, poiché si fonda su un presupposto di fatto, e cioè la natura non occasionale delle prestazioni di terzi, smentito dall'accertamento di fatto compiuto dal giudice a quo, da contestare, eventualmente, sotto il profilo del vizio di motivazione, ciò che la ricorrente ha fatto con il secondo motivo di ricorso.*

*Con tale secondo motivo, infatti, si lamenta l'insufficienza e l'apoditticità della motivazione con la quale il giudice d'appello ha qualificato di natura occasionale i rapporti di collaborazione di cui la contribuente si è avvalsa nell'anno in contestazione, per i quali ha corrisposto complessivamente a tre soggetti circa £. 22.000.000.*

*Il motivo appare manifestamente infondato, in quanto l'accertamento compiuto dal giudice di merito concerne sia la natura dell'attività svolta da tali soggetti in favore della contribuente, qualificata come "consulenza", sia la modalità dell'attività medesima, definita "occasionale e particolare": ne consegue che un tale accertamento di fatto non sembra potersi ritenere, anche in considerazione dell'entità complessiva della somma corrisposta, inadeguatamente motivato (né la ricorrente Agenzia fornisce decisivi elementi fattuali, pretermessi dal giudice di merito, che avrebbero potuto indurlo a diversa conclusione).*

*4. In conclusione, si ritiene che i ricorsi, riuniti, possano essere decisi in camera di consiglio, in quanto entrambi manifestamente infondati.>>>*

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, i ricorsi, riuniti ex art. 335 c.p.c., vanno entrambi rigettati;

che, in considerazione della reciproca soccombenza, va disposta la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma il 24 settembre 2009.

IL CANCELLIERE C1

*Aurelio Cappabianca*

Il Presidente

(Aurelio Cappabianca)

*Aurelio Cappabianca*



IL CANCELLIERE C1

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 10 NOV. 2009